

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 18 dicembre 2020, n. 37.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 3 e 4, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la circolare del Presidente della Regione siciliana 9 ottobre 1964, n. 4520, recante disposizioni in ordine al "Procedimento per l'emanazione dei Regolamenti regionali";

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e, in particolare, l'articolo 11;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 con cui è stata istituita l'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia;

Visto il D.P.Reg. 12 febbraio 2019, n. 4, recante il "Regolamento attuativo dell'articolo 3, commi 6 e 7, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, istitutivo dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia";

Visto il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";

Vista la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa" e successive modifiche e integrazioni;

Visto, in particolare, il comma 3 dell'articolo 2 della citata legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, il quale dispone che "Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento";

Visto, in particolare, il comma 4 dell'articolo 2 della citata legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, il quale dispone che "Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nell'articolo 3 per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione

pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni";

Preso atto dell'avvenuta ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia;

Visto l'allegato A) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 3 dell'articolo 2, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia con relativi termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni;

Visto l'allegato B) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 4 dell'articolo 2, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, con relativi termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;

Vista la relazione con cui si motiva per ciascun procedimento amministrativo in merito alle ragioni che rendono necessaria la fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni;

Considerato che sussistono le motivazioni previste dal citato comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, ai sensi del quale i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere determinati in misura superiore a 60 giorni;

Visto il concerto espresso dall'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica prot. n. 34577 del 6 aprile 2020 in relazione ai procedimenti per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 gg e non maggiori di 150 giorni, di cui all'allegato B);

Visto il parere prot. n. 7580 del 28 aprile 2020 dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione formulato sullo schema di Regolamento di cui all'art. 2, commi 3 e 4, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7;

Visto il parere n. 134/2020 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 16 giugno 2020;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 516 del 12 novembre 2020;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, di seguito denominata Autorità di bacino, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.

2. I procedimenti di cui al comma 1 devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate A e B, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione della struttura competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di 30 giorni.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'Autorità di bacino abbia contezza della notizia circa la sussistenza dei presupposti per avviare il procedimento.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'Autorità di bacino, della richiesta o della proposta.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.

2. Nel caso in cui le istanze siano prodotte a seguito di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla data di scadenza stabilita, nei predetti avvisi o bandi, per la presentazione delle istanze.

3. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalla competente struttura, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste da leggi o da regolamenti per l'adozione del provvedimento.

4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, secondo quanto stabilito da leggi o regolamenti, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro trenta giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre nuovamente dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

Art. 4.

Termine finale del procedimento

1. I termini di tempo per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti ricettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. I tempi di cui al comma 1, riferibili, esclusivamente, alle sole fasi procedurali di competenza dell'Autorità di bacino, costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera il ramo di amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

3. Le strutture competenti per la relativa attività istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto dei termini del procedimento tenendo conto di quanto previsto dai precedenti commi.

4. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'Autorità di bacino abbia carattere preventivo, il periodo di tempo

relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

5. Il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubblicizzato attraverso il sito istituzionale dell'Autorità di bacino.

6. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

7. Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso dall'amministrazione procedente per l'acquisizione di pareri, secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia, e, per una sola volta fino ad un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità che risultino necessari e che non siano già in possesso della stessa amministrazione procedente.

8. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale l'Autorità di bacino deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

9. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni dell'art. 29 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5.

Norme finali

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. I termini ivi previsti si applicano ai procedimenti che avranno inizio dal giorno successivo all'entrata in vigore.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 18 dicembre 2020.

MUSUMECI

Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica

GRASSO

Ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 30 dicembre 2020, n. 15.

Allegati

Tabella A- procedimenti i cui termini di conclusione sono compresi tra i 31 e i 60 giorni- Art. 2 comma 3 legge regionale 21 maggio 2019, n.7.

N.	Denominazione del procedimento	Riferimenti normativi	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Iniziativa	Provvedimento finale	Termine di conclusione (giorni)
1	Evasione richieste dati termopluvioidrometrici, non pubblicati, che necessitano di rilievi e/o accertamenti idrologici in sito	Art. 3 Decreto Legislativo 195/2005	Servizio 1	Di parte	Nota del dirigente di struttura	60GG
2	Parere di compatibilità ai sensi delle norme di attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico della Regione Sicilia (PAI)	D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 parte III- Norme di attuazione del PAI allegati alla Relazione generale di cui al D.A. n. 298/41 del 4/7/2000 e ss.mm. ii. - Circolare 38780/2011, DDG ARTA1034 del 13/12/2013 e ss.mm. ii.	Servizio 3	Di parte	Parere del Segretario Generale	60GG
3	Provvedimenti repressivi per violazioni alle norme di cui al R.D. 523/1904	Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 - Capo VII- Combinato disposto dell'art. 378 della Legge 20 marzo 1865 n. 2.248, allegato f) e dell'art. 1 del Regio Decreto 19 novembre 1921 n° 1688	Servizio 4	D'ufficio	Ordinanza/ Nota del Segretario Generale	60GG
4	Autorizzazione idraulica unica	Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 - Capo VII- Decreti del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino n. 55 del 07/08/2019 e n. 68 del 12/09/2019 e n. 118 dell'11/11/2019	Servizio 4	Di parte	Autorizzazione del Segretario Generale	60GG

Visto: MUSUMECI

Tabella B- procedimenti i cui termini di conclusione sono compresi tra i 61 e i 150 giorni- Art. 2 comma 4 legge regionale 21 maggio 2019, n.7

N.	Denominazione del procedimento	Riferimenti normativi	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Iniziativa	Provvedimento finale	Termine di conclusione (giorni)
1	Proposta di Aggiornamento del Piano Assetto Idrogeologico	L.R. 6/2001 art. 130, D.lgs. 3/4/2006 n. 152 parte III, Circolari ARTA n. 1/2003; n. 3793/2009 n.780 14/2011, D.D.G. Dipartimento regionale Territorio ed Ambiente 1067 del 25.11.2014, D.P.Reg. 109 del 15/04/2015, Circolari ARTA n. 21187 del 7/05/2015; n. 58941 del 11/12/2015; L.R. 8/2018, D.P.Reg. n. 4-12/2/2019, Circolare Segretario Generale Autorità di Bacino n. 6816 del 10/10/2019.	Servizio 2	Di parte	Progetto di Piano di aggiornamento del PAI al fine della pubblicazione all'Albo Pretorio degli Enti Locali interessati	120 GG
2	Approvazione progetti di gestione degli invasi ex art 114 del D.lgs 152 del 2006	D.lgs. 3/4/2006 n. 152, art. 114	Servizio 3	Di parte	Decreto di approvazione del progetto del Segretario Generale	90 GG
3	Concessione per uso o attraversamento di aree del demanio idrico fluviale	Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 Capo VII-- Legge 37/1994 - D.P.R. 296 del 13 /9/2005-D.D.G. Presidenza Regione Siciliana n. 309689 del 21/12/2009- Codice Civile	Servizio 4	Di parte	Decreto di concessione del Segretario Generale	120 GG
4	Sdemanzializzazione di aree del demanio idrico fluviale	Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 Capo VII-- Legge 37/1994 - D.P.R. 296 del 13 /9/2005-D.D.G. Presidenza Regione Siciliana n. 309689 del 21/12/2009- Codice Civile	Servizio 4	Di parte	Decreto di sdemanializzazione del Segretario Generale	120 GG

Visto: MUSUMECI

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'Epigrafe:

L'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa." così dispone:

“Tempi di conclusione del procedimento.

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

2. Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei commi 3 e 4 non prevedano un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui all'articolo 1 provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini, non superiori a sessanta giorni, per la conclusione del procedimento.

4. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 3 per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni. Analogamente, gli altri enti di cui all'articolo 1 possono determinare, secondo i propri ordinamenti, termini non superiori a centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento.

5. Il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubblicizzato attraverso i siti istituzionali delle singole amministrazioni.

6. Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso dall'amministrazione procedente per l'acquisizione di pareri, secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia, e, per una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità che risultino necessari e che non siano già in possesso della stessa amministrazione procedente. Il termine di conclusione del procedimento può, altresì, essere sospeso dall'amministrazione procedente, per un periodo non superiore a cinque giorni, nel caso in cui debba procedere all'audizione personale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c).

7. Una volta trascorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento l'obbligo di emanare il provvedimento finale permane. Il provvedimento emanato in ritardo deve indicare il termine di conclusione previsto per lo specifico provvedimento dalla legge o dal regolamento, quello effettivamente impiegato per la sua attenzione e deve indicare, motivatamente, le ragioni del ritardo.

8. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità amministrativo-contabile, dirigenziale e disciplinare nonché al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all'ammontare delle somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno di cui all'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni costituiscono parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 e successive modifiche ed integrazioni.

9. In caso di inerzia il potere sostitutivo è attribuito al dirigente apicale della struttura in cui è inserito l'ufficio preposto all'emanazione del provvedimento o, in mancanza, al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 10. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dall'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

10. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui ai commi 3 e 4, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9 perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

11. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempiuto dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei Conti.”.

Note al Preambolo:

La legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 recante “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 29 dicembre 1962, n. 64.

La legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 recante “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 10 aprile 1978, n. 15.

Il decreto legislativo del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70 recante “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana.” è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 28 aprile 1979, n. 19.

La legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 recante “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materie di pensionamento” è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 17 maggio 2000, n. 23.

L'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 recante “Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico.” così dispone:

“Misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione regionale.

1. Al fine di ottimizzare l'impatto funzionale della riforma dell'amministrazione regionale e di sovvenire alle urgenti necessità di piena funzionalità amministrativa della Regione, nell'ambito di un processo di progressivo adeguamento al vigente ordinamento statale, sono introdotte le seguenti disposizioni.

2. L'individuazione delle strutture intermedie e delle unità operative di base dei dipartimenti regionali è operata su proposta dell'Assessore competente, sentito il dirigente generale interessato, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale. Il numero complessivo di aree e servizi è fissato in un massimo di 600. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e il comma 3 dell'articolo 57 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.

3. L'accesso di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è attivato, con le medesime procedure e alle stesse condizioni ivi previste, entro il 31 dicembre 2006.

4. L'incarico di dirigente generale è conferito, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, a dirigenti di prima fascia, nonché ai soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

5. L'incarico di dirigente generale può essere, altresì, conferito a dirigenti dell'amministrazione regionale (inciso omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) purché, in tal caso, gli stessi siano in possesso di laurea, abbiano maturato almeno sette anni di anzianità nella qualifica di dirigente, siano in possesso di formazione professionale e culturale nonché di capacità ed attitudini adeguate alle funzioni da svolgere, riscontrabili con riferimento all'aver espletato attività connesse al formale conferimento di funzioni di coordinamento, di direzione o preposizione a uffici o strutture della pubblica amministrazione regionale, nazionale e locale, compresi gli enti sottoposti a vigilanza e controllo da parte della Regione, purché non siano incorsi nella valutazione negativa di cui all'articolo 10 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. La distinzione in fasce non rileva ai soli fini del conferimento dell'incarico di cui al presente comma.

6. Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti, per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a sette, con facoltà di rinnovo per un periodo non inferiore ad un anno, a dirigenti di prima, seconda e terza fascia; i dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi previsti dall'ordinamento regionale. La distinzione in fasce non rileva ai soli fini del conferimento dell'incarico di cui al presente comma.

7. Il limite del 5 per cento di cui al comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è elevato al 30 per cento.

8. I rinnovi contrattuali di cui all'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, possono essere disposti, una sola volta, anche per un periodo minimo di un anno.”.

La legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 24 dicembre 2008, n. 59, S.O.

La legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale.” è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana dell' 11 maggio 2018, n. 21, S.O.

D.P.Reg. 12 febbraio 2019, n. 4 recante “Regolamento attuativo dell'articolo 3, commi 6 e 7, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, istitutivo dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia.” è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 19 aprile 2019, n. 17, S.O.

D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.” è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 17 luglio 2019, n. 33.

Per l'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa.” vedi nota all'Epigrafe.

Nota all'art. 4, comma 9:

L'articolo 29 della legge regionale 21 maggio 2019 n. 7 recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa.” così dispone:

“Silenzio-assenso.

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 26, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego ovvero non procede ai sensi del comma 5.

2. Con uno o più decreti del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica, di concerto con gli assessori regionali competenti, sono individuati i procedimenti per i quali non è necessario un provvedimento espresso. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa dell'Unione europea impone l'adozione di provvedimenti amministrativi espressi, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 4 e 6.

3. L'istanza può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica. In tal caso, il termine di conclusione del procedimento decorre al momento della ricezione da parte dell'amministrazione competente.

4. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 5, 7 e 13, la presentazione di istanze incomplete impedisce l'accoglimento della domanda. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6.

5. L'amministrazione competente può indire, entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 17 e seguenti, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

5-bis. Decorso il termine di conclusione del procedimento, su richiesta dell'interessato l'amministrazione competente è comunque tenuta a notificare, entro quindici giorni, un provvedimento di accertamento dell'intervenuta formazione del silenzio assenso.

6. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.”.

(2021.3.142)008